



COMUNE DI TRIGGIANO

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

(art. 15-ter del D.L. 30/04/2019 n. 34 conv. in Legge 28/06/2019 n. 58)

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. **39** del **10/04/2025**

ARTICOLO 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a dare attuazione alla previsione sancita dall'articolo 15-ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutti i tributi locali vigenti e tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune di Triggiano.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali eventualmente affidati in gestione dal Comune, in concessione, ad altri soggetti terzi pubblici o privati.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi ad altri soggetti terzi, questi cooperano con gli uffici del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento esclusivamente i tributi, come l'Addizionale Comunale IRPEF, relativamente ai quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendone la gestione attribuita per legge all'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 2 - Definizioni di “soggetto interessato”, di “irregolarità tributaria” e di “istanza”

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono stabilite le seguenti definizioni.
2. Per “soggetto interessato” si intende:
 - la persona fisica che intenda esercitare, ovvero già eserciti, un'attività commerciale o produttiva, e che agisca in proprio;
 - il soggetto diverso da una persona fisica, avente o meno autonoma personalità giuridica, che intenda esercitare, ovvero già eserciti, un'attività commerciale o produttiva, e che agisca tramite un rappresentante legale.
3. Per “irregolarità tributaria” si intende la circostanza in cui il soggetto interessato abbia un debito tributario nei confronti del Comune di importo pari o superiore a euro 300,00 conseguente alle ipotesi di mancato o parziale pagamento alla scadenza ordinaria per i soli tributi in auto-liquidazione, di notifica di avviso di accertamento o di provvedimento di riscossione coattiva (non sospeso in via amministrativa o giudiziale o non rateizzato). Il limite di euro 300,00 è determinato anche cumulando i debiti tributari relativi a tributi e/o anni diversi.
4. Per “istanza” si intende qualunque comunicazione ricevuta dall'ufficio competente in materia di attività economiche e produttive (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, ovvero le richieste volte al rilascio di licenze,

autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi) finalizzata all'esercizio di un'attività commerciale o produttiva, ivi comprese le comunicazioni di trasferimento di sede e di subentro.

ARTICOLO 3 – Soggetti interessati dalle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali.

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali, esercizi pubblici e qualsivoglia attività commerciale e che si trovino in posizione di **irregolarità tributaria** nei confronti dell'Ente non è consentito, il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni e relativi rinnovi ovvero non è consentita la prosecuzione dell'attività se questa risulti già avviata. A tal fine, con le modalità e nei termini di cui ai successivi articoli 3 e 4, è rigettata l'istanza, ovvero è revocato il titolo in forza del quale l'attività sia già svolta.

ARTICOLO 4 - Modalità e termini per la verifica di regolarità tributaria

1. Entro dieci (10) giorni dalla ricezione dell'istanza come definita all'articolo 2, comma 4, l'ufficio competente in materia di attività economiche e produttive richiede all'ufficio tributi l'attestato di regolarità tributaria del soggetto interessato.
2. L'ufficio tributi, nei dieci (10) giorni successivi, procede alle verifiche di competenza e rilascia all'ufficio richiedente l'attestato di regolarità tributaria, ovvero comunica le posizioni risultanti irregolari, con indicazione di ogni singolo tributo irregolare e dei relativi importi dovuti.
3. In sede di prima applicazione, entro centottanta (180) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio competente in materia di attività economiche e produttive invia all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti che risultino già esercitare un'attività commerciale, per i quali ritenga necessario verificare la posizione di regolarità tributaria.
4. L'ufficio tributi, nel rispetto delle priorità delle proprie attività istituzionali, esegue le verifiche sulle posizioni tributarie dei soggetti di cui all'elenco ricevuto ai sensi del comma 3 e comunica all'ufficio richiedente, nei successivi centottanta (180) giorni, le posizioni risultanti irregolari, con indicazione di ogni singolo tributo irregolare e dei relativi importi dovuti.
5. A regime, almeno una volta l'anno, l'ufficio tributi trasmette all'ufficio competente in materia di attività economiche e produttive un elenco di soggetti che in base alle proprie banche dati risultino esercitare un'attività commerciale o produttiva e che, al tempo stesso, risultino in posizione di irregolarità tributaria. Sulla base di tale elenco l'ufficio competente in materia di attività economiche e produttive adotta le azioni ed i provvedimenti di cui all'articolo 5.

6. Per i tributi già avviati alla riscossione coattiva, le verifiche vengono effettuata dall'ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti dall'apposito applicativo web messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

ARTICOLO 5 - Effetti della verifica di regolarità tributaria

1. In caso di esito negativo delle verifiche sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente in materia di attività economiche e produttive comunica senza indugio al soggetto interessato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché all'ufficio di Polizia Locale ed all'ufficio Tributi con le modalità di cui all'articolo 7, **l'avvio del procedimento di sospensione** degli effetti dell'istanza, ovvero di sospensione dell'esercizio dell'attività commerciale o produttiva qualora questa sia già esercitata, con specifica indicazione dei tributi e relativi importi per i quali le posizioni tributarie risultino irregolari.
2. La comunicazione di cui al precedente comma contiene, altresì, **l'invito all'interessato a regolarizzare le posizioni** irregolari e a dimostrare l'avvenuta regolarizzazione mediante esibizione delle attestazioni di pagamento, entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. In tali casi la documentazione eventualmente prodotta dal soggetto interessato è trasmessa senza indugio dall'ufficio competente in materia di attività economiche e produttive all'ufficio tributi che provvede a verificarne la correttezza e completezza entro i dieci (10) giorni successivi, decorsi infruttuosamente i quali la posizione si riterrà in stato di regolarità.
3. L'infruttuoso decorso del termine di trenta (30) giorni concesso per la regolarizzazione di cui al comma 1, ovvero nel caso di regolarizzazione non corretta e completa, produce gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, della Legge 07/08/1990 n. 241 e l'esercizio dell'attività commerciale o produttiva si intende vietato.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'ufficio competente in materia di attività economiche e produttive comunica senza indugio al soggetto interessato, all'ufficio di Polizia Locale ed all'ufficio Tributi, con le stesse modalità di cui al comma 1, **la decadenza dell'istanza** che pertanto non potrà produrre alcun effetto, ovvero, qualora l'attività commerciale o produttiva sia già esercitata, la sua **sospensione per un periodo di venti** (20) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione stessa, nel corso del quale il soggetto interessato può ancora regolarizzare le posizioni irregolari.
5. In assenza di regolarizzazione entro il termine di sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al precedente comma, l'ufficio competente in materia di attività economiche e produttive notifica

senza indugio al soggetto interessato, all'ufficio di Polizia Locale ed all'ufficio Tributi, il provvedimento di revoca del titolo abilitante all'esercizio dell'attività commerciale o produttiva e di divieto di prosecuzione di questa'ultima.

6. L'ufficio di Polizia Locale effettua i controlli di competenza sull'effettiva sospensione o cessazione dell'esercizio dell'attività commerciale o produttiva da parte dei soggetti interessati dai provvedimenti di cui al comma 2.

ARTICOLO 6 - Regolarizzazione delle posizioni tributarie irregolari

1. I soggetti interessati possono regolarizzare le proprie posizioni irregolari con gli strumenti e le modalità previste:
 - dal regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 10/03/2025;
 - dalle leggi e dai regolamenti specifici dei singoli tributi oggetto delle posizioni tributarie irregolari.

ARTICOLO 7 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. L'interscambio delle comunicazioni ed informazioni necessarie ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, avviene tra gli uffici competenti, compresi gli eventuali soggetti terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione dei tributi, tramite posta elettronica.
2. Gli uffici competenti, compresi gli eventuali soggetti terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione dei tributi, possono concordare altre e diverse modalità di interscambio delle informazioni.

ARTICOLO 8 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge o di regolamento vigenti.

ARTICOLO 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.